



Michele PARTIPILO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE 18/2020

LA PROVA DELLE CESSIONI UE

Alle cessioni intraUE può essere applicato il regime di non imponibilità solo al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- il cedente / acquirente devono essere soggetti passivi d'imposta;
- la cessione deve essere a titolo oneroso;
- la cessione deve determinare il trasferimento della proprietà sul bene ceduto;
- i beni devono essere spediti / trasportati da uno Stato UE ad un altro.

A livello nazionale l'art. 138 della Direttiva nr. 200 E/112/CE è stato recepito dall'art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, in base al quale le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate **operazioni non imponibili IVA** in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni (principio di territorialità).

Affinché la cessione possa considerarsi "intraUE", è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

1. **soggettività passiva dell'acquirente** in un altro Stato UE (o ivi identificato);
2. **onerosità** dell'operazione;
3. **trasferimento della proprietà** / altro diritto reale sul bene;
4. **destinazione dei beni in un altro Stato UE.**

Essendo necessario il trasferimento dei beni in un altro Stato UE, in quanto ciò consente di considerare non imponibile la cessione nello Stato di partenza ed imponibile nello Stato di destinazione dei beni, assume un ruolo rilevante la **prova da parte del cedente del trasporto / spedizione dei beni.**

Merita evidenziare che con l'entrata in vigore della Direttiva n. 2018/1910/UE, che doveva essere recepita dai singoli Stati membri entro il 31.12.2019, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 138, è attribuita rilevanza sostanziale:

- al fatto che il cedente / acquirente siano dotati di un numero identificativo IVA e siano iscritti

al VIES;

- alla corretta compilazione dell'elenco riepilogativo (mod. Intra) da parte del cedente.

Condizioni per la non imponibilità	
VECCHIA DISCIPLINA	soggettività passiva del cedente soggettività passiva dell'acquirente trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE onerosità dell'operazione
NUOVA DISCIPLINA	soggettività passiva del cedente e iscrizione al VIES soggettività passiva dell'acquirente e iscrizione al VIES trasferimento fisico dei beni tra 2 Stati UE onerosità dell'operazione compilazione mod. Intra

LA PROVA DELL'USCITA DEI BENI DAL TERRITORIO NAZIONALE

Tra le condizioni per la non imponibilità di una cessione intraUE è richiesto il possesso di adeguate prove documentali in grado di **attestare** che i beni oggetto della cessione siano stati **effettivamente trasferiti in un altro Stato UE**.

In materia di prove da fornire per giustificare la non imponibilità, l'art. 131, Direttiva n. 2006/112/CE **lascia ai singoli Stati membri la facoltà di disciplinare** le condizioni per l'applicazione del regime stesso.

IL REGOLAMENTO UE N. 2018/1912

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE n. 2018/1912 sono state colmate le predette lacune individuando a livello comunitario il regime probatorio del trasferimento dei beni nello Stato UE di destinazione. In altre parole, il Legislatore comunitario ha ritenuto necessario individuare in maniera puntuale le condizioni per l'applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE di beni introducendo una serie di prove valide per gli operatori di ciascun Stato membro.

In particolare il citato Regolamento UE introducendo il nuovo art. 45-bis al Regolamento n. 282/2011 individua le "prove" al verificarsi delle quali **si presume che i beni siano stati spediti / trasportati dal territorio di uno Stato UE di partenza diverso da quello di destinazione** e pertanto consente l'applicazione della non imponibilità alle cessioni intraUE.

Il citato art. 45-bis prende in considerazione le seguenti fattispecie:

- i beni sono spediti / trasportati **dal cedente** / da un terzo per suo conto;
- i beni sono spediti / trasportati **dall'acquirente** / da un terzo per suo conto.

Trasporto / spedizione da parte del cedente	Trasporto / spedizione da parte dell'acquirente
<p>Il trasporto / spedizione si presume effettuato se il cedente è in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dell'acquirente <ul style="list-style-type: none"> ◦ ◦ un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciato da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente. 	<p>Il trasporto / spedizione si considera effettuato se il cedente è in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati / spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente e che identifica lo Stato UE di destinazione dei beni. In particolare la dichiarazione in esame, che l'acquirente deve fornire al cedente entro il decimo giorno successivo alla cessione, deve contenere i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> – data di rilascio – nome e indirizzo dell'acquirente – quantità e natura dei beni – data e luogo di arrivo dei beni – numero di identificazione del mezzo di trasporto nel caso di cessione di mezzi di trasporto – identificazione della persona che accetta i beni per suo conto ◦ ◦ almeno 2 degli elementi di prova di cui alla Tabella A rilasciati da due diverse parti indipendenti dal cedente o dall'acquirente <ul style="list-style-type: none"> ◦ ◦ un elemento di cui alla Tabella A in combinazione con uno di quelli previsti dalla Tabella B, che confermano la spedizione / trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti, dal cedente e dall'acquirente.

Tabella A	<ul style="list-style-type: none"> ◦ CRM firmato ◦ polizza di carico ◦ fattura di trasporto aereo ◦ fattura emessa dallo spedizioniere
------------------	--

Tabella B	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Polizza assicurativa relativa alla spedizione / trasporto di beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione / trasporto dei beni ◦ documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione ◦ ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione
------------------	--

Alla luce di quanto sopra, posto che gli elementi di prova devono essere rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal cedente e dell'acquirente, resterebbero **escluse dall'applicazione della non imponibilità** le cessioni per le quali il **trasporto è effettuato in conto proprio** dal cedente / acquirente. Ciò non è tuttavia previsto dal citato art. 138 della Direttiva che consente i trasporti in conto proprio.